

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **32**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENZO CARRA, BARBIERI, DE BIASI, ZAZZERA,
GIULIETTI, GIANNI, RIVOLTA, GRANATA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori

Presentata il 7 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, ha definito la natura giuridica della suddetta Società (SIAE) quale ente pubblico economico a base associativa, prevedendo che la sua attività sia disciplinata dalle norme di diritto privato.

Le numerose criticità emerse nella gestione finanziaria della SIAE da parte dei suoi organi di governo negli ultimi mesi, denunciate a più riprese e anche recentemente da inchieste giornalistiche e confronti a tutti i livelli, hanno indotto la Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ad ac-

quisire utili elementi di conoscenza, attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva a tale fine deliberata, svolta dalla medesima Commissione nella seduta del 7 febbraio 2012.

In questo particolare periodo di crisi politica, sociale ed economica nazionale e internazionale, è necessario che il Parlamento tuteli le proprie prerogative di rappresentanza popolare, tra cui si annovera il suo precipuo compito di vigilare sull'esercizio delle funzioni e sull'amministrazione dei beni pubblici, a tutela dell'interesse comune dei cittadini.

Tale attività sembra ora necessaria anche sulle materie che costituiscono l'og-

getto della presente proposta di inchiesta parlamentare, volta ad accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali riferite alla gestione dei diritti d'autore, mediante il vaglio dell'attività sinora svolta dalla SIAE in tale settore.

Occorre inoltre acclarare gli esiti delle scelte di bilancio e di gestione operate dai responsabili della SIAE nonché l'operato degli organi pubblici deputati dall'ordinamento alla vigilanza sull'ente. Fare chiarezza sull'intero sistema, che coinvolge direttamente gli interessi degli autori di opere dell'ingegno e, indirettamente, quelli di tutti i cittadini, è pertanto doveroso per prevenire il rischio che in futuro si ripetano casi macroscopici di violazione delle regole.

Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si chiede, quindi, l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulla situazione della SIAE.

La Commissione dovrà concentrare la propria indagine sull'attività, sulla gestione e sul funzionamento degli organi sociali della medesima Società, per verificare specialmente:

a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE nel-

l'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse;

b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, nonché la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente;

d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatarî;

e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE.

L'inchiesta dovrà concludersi entro sei mesi dalla costituzione della Commissione, che, entro i successivi trenta giorni, dovrà presentare alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nel-

l'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;

d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatarî;

e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompa-

gnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

ART. 6.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.